



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 85 Registro Deliberazioni

Data 14/07/2026

OGGETTO :

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE DI RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DI VEICOLO AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE – ATTIVAZIONE E DETERMINAZIONE TARIFFA.

In data 14 LUGLIO 2026 alle ore 15:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GILARDI FABIO	Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Vice Sindaco	X	
LESTINGE ANGELO	Assessore		X
FALCO FABIO	Assessore	X	
RIZZUTI LAURA	Assessore		X

Partecipa il Vice Segretario POLIFRONI ANNA MARIA

Il Signor GILARDI FABIO - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/11/2025, avente ad oggetto la destinazione di quote dei proventi delle sanzioni amministrative elevate per violazioni alle norme previste dal Codice della Strada per l'anno 2026;

PREMESSO CHE:

- la legge 26 gennaio 2026, n. 14 - rubricata modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo - ha provveduto a modificare gli articoli 5 del d.lgs. 209/2003 e 231 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), stabilendo che per ottenere la cancellazione dal PRA o da altri pubblici registri (1) di veicoli fuori uso per la rottamazione gravati da fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (2) e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 è necessario allegare alla richiesta una "attestazione di inutilizzabilità";

nota 1: la cancellazione può riguardare anche il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

nota 2: per effetto della successione di leggi nel tempo dal 1° gennaio 2027 il riferimento corretto sarà all'articolo 187 del d.lgs. 22 marzo 2025, n. 33, recante il nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione

- la legge citata individua due distinte procedure: una gestita direttamente dall'organo pubblico (comuni, province, città metropolitane o ente proprietario della strada) che abbia rinvenuto su suolo pubblico veicoli a motore iscritti al PRA o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile e l'altra attivata su istanza del proprietario che intenda cancellare dal PRA il proprio veicolo;
- in entrambi i casi è previsto che alla richiesta di cancellazione del veicolo gravato da fermo fiscale dal pubblico registro automobilistico o da altro pubblico registro presso l'ufficio della motorizzazione civile sia allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo;
- nel caso di procedura attivata su istanza del proprietario l'attestazione di inutilizzabilità è rilasciata dalla polizia locale o da altro organo indicato dall'ente proprietario della strada;
- la procedura per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità attivata su istanza del proprietario è qualificata espressamente quale servizio a domanda individuale ex decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 e che il costo

complessivo e le tariffe del servizio in argomento sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1981, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;

- l'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale ed individuarne i costi includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario attivare il servizio di rilascio della citata attestazione di inutilizzabilità a richiesta del privato cittadino che intenda cancellare dai pubblici registri il proprio veicolo gravato da fermo amministrativo fiscale situato nel territorio comunale, organizzando la procedura, fissando la relativa tariffa ed individuando l'ufficio competente all'istruttoria del procedimento e al successivo rilascio del provvedimento positivo o negativo di che trattasi;

CONSIDERATO che il succitato servizio di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo su istanza del proprietario è di nuova e quindi non prevedibile istituzione *ex legem* successiva alla data della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno corrente, per cui l'istituzione della tariffa in questione può comunque essere effettuata in corso d'esercizio, con le opportune variazioni dello stesso bilancio;

RITENUTO di individuare nel locale Comando di Polizia Municipale l'ufficio competente alla gestione delle procedure collegate al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, anche per motivazioni attinenti alle peculiarità del proprio servizio, già accreditato per l'accesso alle banche dati nazionali del PRA, del Registro Nazionale dei Veicoli tenuto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e SIVeS per verificare le dichiarazioni rese dai proprietari e detentori dei veicoli;

RITENUTO altresì di affidare al Comando di Polizia Municipale il compito di stabilire una procedura di dettaglio con termini e adempimenti precisi, predisponendo adeguata modulistica operativa da collocare sul sito istituzionale del Comune, a disposizione dell'utenza corredata delle istruzioni necessarie per la presentazione dell'istanza da parte del privato, ferma rimanendo la gestione, in autonomia, dell'analoga procedura collegata al rinvenimento su suolo pubblico di veicoli abbandonati gravati da fermo fiscale da parte di organi pubblici;

VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 1° aprile 2026, ad oggetto: *“Circolare sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso, gestione dei veicoli rinvenuti e attestazione di inutilizzabilità – Prime indicazioni interpretative e operative”*, nella parte in cui, relativamente alla quantificazione del corrispettivo dovuto dal richiedente per il servizio, specifica che la tariffa deve comprendere i costi del personale impiegato, le spese connesse all'eventuale sopralluogo, i costi dell'istruttoria amministrativa, i costi generali di funzionamento, precisando altresì che la determinazione della tariffa per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo deve essere effettuata assicurando la copertura integrale dei costi sostenuti dall'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale;

RITENUTO, pertanto, di non dover procedere ad una quantificazione del costo del servizio in misura forfettaria, ma di individuare la tariffa richiesta all'interessato con una determinazione analitica basata sui costi medi derivanti dagli oneri sostenuti dal Comando di Polizia Municipale per le diverse attività svolte, come dettagliato nel prospetto predisposto dall'ufficio competente e riportato in dispositivo;

RITENUTO, altresì, che il pagamento della tariffa corrispondente in concreto al costo del servizio a domanda individuale di che trattasi debba essere effettuato anche in ipotesi di diniego al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità da parte del privato, come corrispettivo per l'attività comunque svolta dall'ufficio indipendentemente dall'esito finale;

RISCONTRATO che la determinazione del corrispettivo dovuto dal richiedente per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo è effettuata prendendo anche a riferimento le tariffe previste per gli oneri istruttori per le pratiche ordinarie svolte dal servizio amministrativo della Polizia Municipale e per altri servizi a domanda individuale, quali le scorte;

VALUTATA sussistente in materia la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), trattandosi della quantificazione del corrispettivo per un servizio reso e non di una tariffa tributaria e, quindi, atto di gestione che non rientra tra le competenze tassative del Consiglio Comunale previste dall'articolo 42, del medesimo Testo Unico;

VISTI ulteriormente:

- il d.lgs. 24/06/2003, n. 209 avente per oggetto "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i.;
- il d.lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativo al "Fermo di beni mobili registrati";
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento per il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6) al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è assunta dal Responsabile E.Q. del Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cervenò;

VISTE le pertinenti disposizioni del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile E.Q. del Settore VI Corpo di Polizia Municipale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile E.Q. ad interim del Settore II Economico-Finanziario;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dovendosi attivare un servizio a domanda individuale espressamente previsto per legge e che risponde all'esigenza di evitare la permanenza in luogo pubblico o anche in spazi privati di veicoli dal cui precario stato d'uso potrebbero derivare pericoli per la pubblica incolumità e/o per l'ambiente, nonché situazioni di degrado urbano e intralcio stradale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di attivare, in diretta esecuzione della legge 26 gennaio 2026, n. 14, il servizio a domanda individuale di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo indicato in premessa, ai fini della cancellazione dal PRA e da altri pubblici registri di veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602;
2. di affidare la gestione del servizio di che trattasi e la responsabilità del procedimento finalizzato al rilascio (o diniego) dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo al locale Corpo di Polizia Municipale;
3. di incaricare il Comando di Polizia Municipale di predisporre una procedura di dettaglio per il servizio in parola, corredata di adeguata modulistica operativa, da mettere a disposizione dell'utenza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
4. di prendere atto che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del ministro dell'interno 31 dicembre 1983, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE";
5. di determinare, sulla base dei parametri oggettivi indicati nella tabella di seguito riportata, la tariffa per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo in onnicomprensivi € **95,00**, da applicarsi anche in caso di diniego al rilascio della stessa attestazione a copertura dei costi per l'istruttoria:

	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	ONERI PER L'ENTE
1	Spese generali di ricezione dell'istanza e per l'istruttoria, comprensive del costo del personale (ricezione e protocollazione dell'istanza, verifica soggettiva del richiedente e della sua legittimazione, verifica documentale del veicolo, accesso alle banche dati disponibili all'ufficio, valutazione preliminare complessiva, predisposizione e sottoscrizione	€ 30,00

	dell'attestazione, consegna all'interessato)	
2	Costo medio del personale per l'intervento di un'ora di due operatori per il sopralluogo obbligatorio (oneri riflessi inclusi)	€ 45,00
3	Costo per l'uso di un'autovettura per il sopralluogo obbligatorio	€ 20,00
	CORRISPETTIVO TOTALE DOVUTO DAL RICHIEDENTE	€ 95,00

6. di dare atto che la tariffa, come sopra determinata, dovrà essere versata dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo, con le modalità indicate dall'ufficio e che il riscontro pagamento sarà condizione indispensabile per l'avvio della relativa istruttoria;
7. di dare atto che, per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità per i veicoli che non si presentino in uno stato d'uso tale da poterne confermare la palese definitiva inidoneità alla circolazione, anche a seguito di semplice osservazione da parte del personale del Comando di Polizia Municipale, l'interessato dovrà produrre, a corredo dell'istanza, una relazione tecnica a firma di soggetto qualificato (quale, ad esempio: perito, officina meccanica o di carrozzeria, elettrauto), il cui costo sarà a completo carico del richiedente anche in caso di diniego al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità.

*** **

Dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi resi in forma palese;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dovendosi tempestivamente attivare un servizio di pubblica e privata utilità, per le ragioni e finalità meglio indicate in premessa.

***. v. ***

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO
GILARDI FABIO ***

**IL VICE SEGRETARIO
POLIFRONI ANNA MARIA ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa